

ALTA CORTE DI GIUSTIZIA SPORTIVA

Prot. n. 00046

PARERE 1/2009

FATTO

1. Con atto 13 novembre 2008 la Segreteria Generale della Federazione Italiana Pallavolo (FIPAV) comunicava che con deliberazione presidenziale, adottata in via d'urgenza, era stata disposta la revoca dell'affiliazione alla detta FIPAV della società A.S.D. Scuola di Pallavolo Olimpia.
2. La revoca – proseguiva la nota – comportava anche la decadenza di tutti i tesserati (tecnici, atleti, dirigenti) che avrebbero, però, potuto ritesserarsi in occasione del primo nuovo tesseramento.
3. Il Sig. Gianluca Menchini ha impugnato, ai sensi dell'art. 7, comma 5, lett. n) dello Statuto del CONI, innanzi alla Giunta Nazionale di tale Istituzione, l'anzidetto provvedimento sulla base delle seguenti censure:
 - a) Non è dato comprendere dal testo della comunicazione di quale potere si è fatto esercizio ai fini dell'emanazione del provvedimento adottato.
 - b) Se si è ritenuto di disporre una "revoca" dell'affiliazione (*rectius* della riaffiliazione) ai sensi dell'art. 3, comma 3, lett. d) del Regolamento affiliazione e tesseramento e dell'art. 18 dello Statuto federale, deve darsi atto della insussistenza delle condizioni per disporre la revoca. I fatti di cui si parla nell'atto (la situazione di grave disordine del sodalizio) non rientrano in quelle situazioni (mancanza di requisiti prescritti) in cui è consentito disporre la revoca del rapporto associativo.
 - c) Se con l'atto impugnato, pur parlandosi di revoca, si è inteso disporre una "radiazione" (la massima sanzione espulsiva prevista dallo Statuto e dal Regolamento) sussiste un evidente vizio di competenza e di procedura: la sanzione della radiazione va disposta, infatti, solo dagli organi di giustizia federale e con le garanzie proprie della procedura giurisdizionale.

DIRITTO

1. L'Alta Corte è chiamata a esprimere, ai sensi dell'art. 7, comma 5, lett. n) dello Statuto del CONI, il suo parere ai fini della definizione del ricorso da parte della Giunta Nazionale del CONI.
2. Può prescindere da ogni indagine rivolta a stabilire se l'odierno ricorrente, Sig. Menchini, che ha sostenuto in altre sedi di aver visto abusivamente utilizzato il suo nome quale presidente e socio dell'Associazione sportiva A.S.D. Scuola di Pallavolo Olimpia, abbia veste per insorgere contro il provvedimento che revoca l'affiliazione della società alla Federazione. E ciò in quanto - come subito sarà chiarito – il ricorso è nel merito infondato.
3. Dalla lettura del provvedimento presidenziale (non ripetuto alla lettera – per la verità - nella nota di comunicazione trasmessa dalla Segreteria della FIPAV) emerge chiaramente che il Presidente federale ha inteso disporre, in via d'urgenza, la revoca dell'affiliazione della

società in applicazione dell'art. 18, lett. c) dello Statuto federale e della disposizione, di analogo tenore, dell'art. 3, lett. c) del Regolamento citato. Si rileva, infatti, nella delibera, che la società affiliata risultava sprovvista – e sin dal momento della sua riaffiliazione – di uno dei requisiti prescritti dalle norme ora richiamate: la presenza di un legale rappresentante della società. Il Sig. Menchini – proseguiva il provvedimento – indicato come presidente nella domanda di riaffiliazione avanzata alla FIPAV non poteva essere ritenuto tale, avendo dichiarato al procuratore federale – nel corso di un interrogatorio che aveva dato avvio a una serie di procedure sanzionatorie – di non aver mai rivestito tale incarico rappresentativo. La firma apposta dal Menchini non corrispondeva, d'altra parte, - come già rilevato in occasione di altre procedure sanzionatorie - a quella apposta nel verbale sottoscritto alla presenza del procuratore federale. Nemmeno corrispondeva a quest'ultima firma quella risultante dalla ricevuta attestante la consegna di una smart card al presidente della società (ignoto soggetto qualificatosi in quel tempo come il Sig. Menchini).

4. Nello stesso provvedimento venivano enunciate anche le seguenti ulteriori statuizioni consequenziali alla revoca disposta, non investite, però, da specifiche doglianze dell'interessato:
 - a) la conferma del ritiro della smart card intestata al Sig. Menchini con declaratoria di nullità di tutti gli atti adottati sulla base della firma digitale apocriфа di cui alla citata smart card;
 - b) la decadenza, in conseguenza della revoca, del tesseramento degli atleti e dei tecnici (salvo rinnovazione).

A chiusura del provvedimento si adduceva – a giustificazione dell'adozione in via d'urgenza dello stesso da parte del Presidente (salva ratifica del Consiglio federale alla prima adunanza) – l'esigenza di evitare lo svolgimento di manifestazioni irregolari per la presenza di una società non avente titolo a conseguire l'affiliazione.

5. Alla stregua di quanto fin qui rilevato risultano non aderenti al reale contenuto delle statuizioni racchiuse nell'atto impugnato la prima e la terza censura.

Non è esatto – per quanto attiene alla prima di tali doglianze - che l'atto impugnato non individui con chiarezza il potere di cui si è fatto esercizio.

Come già in precedenza accennato e come emergerà ulteriormente dall'esame dell'ultima censura, si è proceduto, nella specie, alla revoca dell'affiliazione a suo tempo accordata ai sensi degli art. 3, comma 2, lett. d) del Regolamento, letto in connessione con il successivo art. 6 e dell'art. 18 dello Statuto.

Non risulta aderente alle statuizioni dell'atto impugnato anche la terza doglianza con la quale si deduce il vizio di incompetenza, risultando adottata la “radiatione” da organi della istituzione e non di giustizia federale.

Si è detto che, nella specie, è stata disposta una revoca e non una radiatione (proprio su tale presupposto risulta, d'altra parte, introdotto il presente contenzioso portato all'esame della Giunta Nazionale del CONI, ai sensi dell'art. 7, comma 5, lett. n) dello Statuto del CONI).

Risulta infondata nel merito la seconda censura (l'ultima ancora da esaminare).

Si trae chiaramente dal provvedimento impugnato (il solo atto al quale occorre aver riguardo) che, nella specie, si è inteso far esercizio del potere di revoca per l'intervenuta perdita (più esattamente per il mancato possesso) di uno dei requisiti essenziali richiesti ai fini dell'affiliazione: la presenza di un legale rappresentante della società interessata.

Sulla necessità di disporre *ad validitatem* della presenza di un rappresentante legale del sodalizio non lasciano incertezze sia l'art. 3, comma 1, lett. d) del Regolamento sia l'art. 18, comma 1, lett. e) dello Statuto letti in connessione con l'art. 6 del Regolamento ora citato. Si dispone, infatti, nelle citate disposizioni che va adottata la revoca “nel caso di perdita dei

requisiti previsti”, requisiti tra i quali va annoverato, ai sensi dell’art. 6 del Regolamento, anche il legale rappresentante del sodalizio del quale è prescritta l’indicazione sin dalla presentazione della domanda. Ora il Sig. Menchini, indicato nella domanda come rappresentante legale, non ha mai rivestito la detta qualità, sia per diretta ammissione, sia alla stregua dei dati emergenti dalle prove acquisite.

PQM

Esprime parere che il ricorso debba essere respinto.

Deciso in Roma, 7 aprile 2009.

Depositato in Roma, 6 maggio 2009.

IL RELATORE

F.to Alberto de Roberto

IL PRESIDENTE

F.to Riccardo Chieppa